

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI PRESIDI PER L’AUTOCONTROLLO DELLA GLICEMIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED.2 – ID 2398

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I presenti chiarimenti sono visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.

CHIARIMENTI

1) Domanda

Si chiede di confermare che, se posseduti tutti i requisiti minimi, non è previsto un punteggio soglia di sbarramento per essere ammessi tra gli aggiudicatari.

Risposta

Si conferma che non è prevista una soglia minima di sbarramento.

2) Domanda

Tra i requisiti del Capitolato d’oneri al punto 11 si richiede la connettività senza fili. Si chiede conferma che la sola possibilità di connettere il glucometro tramite cavo USB al pc non soddisfa i requisiti minimi e comporta l’esclusione.

Risposta

Si conferma. Come riportato nel Capitolato tecnico con riferimento al requisito minimo numero 11, i dispositivi offerti dovranno consentire il *“Trasferimento dei dati di misura su personal computer e/o tablet e/o smartphone con tecnologia senza fili”*.

3) Domanda

Al punto 13 dei requisiti minimi si richiede la funzione di calcolo delle medie dei valori glicemici misurati dal glucometro in intervalli di tempo 7,14,30 giorni. Si chiede di confermare che il suddetto calcolo debba essere effettuato solo dal glucometro.

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro, nulla è previsto in documentazione in merito a quale componente del sistema offerto debba rendere disponibile la funzione di calcolo delle medie, relative ai valori glicemici misurati dal glucometro.

4) Domanda

Al punto 15 dei requisiti minimi è richiesta l’impossibilità di cancellazione del dato glicemico. Trattandosi di un Lotto ad alta tecnologia in cui gran parte dei pazienti utilizzeranno anche la App, si chiede di confermare che la cancellazione del dato glicemico debba essere disponibile sia su strumento che su App.

Risposta

Non si conferma. Il requisito minimo numero 15 *“Impossibilità di cancellazione dei dati di misura”* è riferito al glucometro, sede di memoria del dato e non necessariamente alla App.

5) Domanda

Come previsto nel Capitolato d’Oneri al punto 10 dei requisiti migliorativi si richiede: *App registrata come dispositivo medico (La valutazione sarà effettuata sulla base di una relazione tecnica presentata dal Concorrente). Presenza di funzionalità dell’app che consentano una migliore gestione dei dati e delle informazioni relative ai valori e agli andamenti glicemici per la personalizzazione della terapia. (Nella valutazione dell’app non verrà presa in considerazione l’eventuale funzionalità di calcolatore di bolo e/o suggeritore di dose che sia stata già oggetto di attribuzione del punteggio di cui al criterio di valutazione n° 6).* Si chiede conferma che la suddetta App debba funzionare sia su sistema IOS che Android così da garantire la fruibilità per la più ampia fascia di pazienti possibile.

Risposta

Non si conferma, la documentazione di gara non prevede requisiti in merito alla compatibilità della App con i sistemi operativi. La App è una caratteristica migliorativa, le cui funzionalità saranno oggetto di valutazione discrezionale sulla base della relazione tecnica presentata dal Concorrente.

6) Domanda

In riferimento all’allegato “ID 2398_AQ Presidi glicemia 2_All 11 Facsimile familiari conviventi “Considerato che l’art 47 co. 2 del DPR 445/00 stabilisce che “la dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”, si chiede, gentilmente, di poter presentare una dichiarazione firmata dal solo legale rappresentante, come avviene in tutte le gare alle quali si partecipa.

Risposta

Si conferma che la dichiarazione di cui all’Allegato 11 “Facsimile familiari conviventi” può essere resa dal legale rappresentante del Concorrente anche con riguardo a stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza nel rispetto dell’art. 47 co. 2 del DPR 445/00.

7) Domanda

Si chiede di confermare che ritenete corretto non considerare subappalto l’attività di mero trasporto della fornitura, tenuto conto di quanto segue: • La consegna delle merci non è oggetto dell’appalto. • L’impiego di manodopera è molto ridotto e certamente al di sotto del 50% del valore del servizio. • Il valore del servizio non supera il 2% dell’importo delle prestazioni ed il 30% dell’importo complessivo della fornitura.

Risposta

Premesso che il contratto ha ad oggetto la fornitura di presidi per l’autocontrollo della glicemia nella quale è ricompresa l’attività connessa di consegna, si precisa che ai fini della configurabilità del subappalto trova applicazione l’art. 105 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 ai sensi del quale costituisce subappalto “qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera....” allorché detti contratti, singolarmente considerati,

siano: **a)** di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e, nel contempo; **b)** l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Diversamente, se i contratti in argomento presentassero, singolarmente, anche un solo valore inferiore a quelli congiuntamente richiesti dalla disposizione (sopra riportati sub lettere a) e b), gli stessi non costituirebbero subappalto.

8) Domanda

In relazione alla comprova del requisito relativo al fatturato specifico medio annuo, si chiede di chiarire se per lo stesso, in caso di presentazione di offerta da parte di società di capitali sia sufficiente la presentazione dei bilanci oppure sia necessaria l'indicazione dell'elenco delle referenze eseguite nell'ultimo triennio con la relativa presentazione delle fatture / contratti. Si chiede altresì conferma che la comprova debba essere effettuata in seguito alla presentazione delle offerte e su richiesta della stazione appaltante.

Risposta

Si conferma. Come riportato al paragrafo 7.2 Requisiti economica e finanziaria, la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf.

Si conferma che in sede di partecipazione, il Concorrente è tenuto a dichiarare il fatturato specifico, mentre la comprova di tale requisito sarà effettuata in fase di aggiudicazione e su richiesta della stazione appaltante.

9) Domanda

In relazione a quanto previsto al paragrafo delle modalità di presentazione della documentazione, con la presente si chiede di confermare che in caso di presentazione di studi scientifici in lingua inglese, gli stessi possano essere prodotti come le certificazioni rilasciate da enti notificati e accreditati ovvero senza l'obbligo di traduzione.

Risposta

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 15 del Capitolato d'oneri in merito ai documenti che compongono l'offerta tecnica e ai limiti dimensionali, in termini di numero di pagine, della relazione tecnica, nonché quanto previsto al par. 15.3 in merito alla tipologia di documenti ritenuti idonei a comprovare il possesso delle caratteristiche minime e migliorative, eventuali studi scientifici in lingua inglese dovranno essere corredati da traduzione semplice come previsto al paragrafo 12 del Capitolato d'oneri.

10) Domanda

Con specifico riferimento al capitolato tecnico, al fine di evitare l'acquisizione di prodotti non idonei all'uso ospedaliero, si chiede di confermare che trattasi di presidi per l'autocontrollo della glicemia per uso esclusivamente territoriale e non per l'utilizzo in ambito ospedaliero e che, per tale ragione, i prodotti presenti nell'accordo quadro non potranno essere acquisiti successivamente come fornitura ospedaliera.

Risposta

La presente iniziativa ha ad oggetto sistemi idonei all'utilizzo per l'autocontrollo della glicemia. Le Amministrazioni potranno aderire all'Accordo Quadro sulla base delle proprie esigenze specifiche avuto riguardo alle caratteristiche dei prodotti offerti.

11) Domanda

L'indicazione "n/a" riportata nella tabella Criteri di Valutazione punto 6 – 8 – 10 e 13 di cui "Allegato 14 Riferimenti Documentali" significa non applicabile e quindi non saranno oggetto di valutazione? Se NO, come dobbiamo interpretare l'indicazione n/a, in considerazione del fatto che nel Capitolato d'oneri a Pag. 33 e 34 vengono assegnati ai suddetti dei valori?

Risposta

Come indicato al paragrafo 15 del Capitolato d'Oneri, punti b) e c), la documentazione a comprova è richiesta per le sole caratteristiche minime e migliorative tabellari e quantitative. La valutazione delle caratteristiche afferenti i criteri discrezionali nn. 6, 8, 10 e 13, infatti, si baserà esclusivamente su quanto riportato nella Relazione Tecnica, e le informazioni ivi contenute non saranno oggetto di comprova. Pertanto, nell'Allegato 14 – Riferimenti documentali, con riferimento a tali caratteristiche, il concorrente non dovrà indicare alcun documento in quanto le stesse saranno oggetto di relazione tecnica, ove offerte.

12) Domanda

Per dicitura Software ("Allegato 14 Riferimenti Documentali") caratteristiche minime sono incluse le APP? Sono da considerarsi soluzioni alternative?

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro, con riferimento al requisito minimo "*Software dedicato per la gestione ed elaborazione dei dati glicemici*", il termine "*software*" è da intendersi come programma alla base del funzionamento di un sistema di elaborazione dati, qualunque esso sia (PC, Smartphone, Tablet). Pertanto l'offerta della caratteristica migliorativa relativa alla APP, purché registrata come Dispositivo Medico, risponde al suddetto requisito minimo.

13) Domanda

Si chiede cortesemente se l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale allegando autocertificazione a firma del Procuratore da cui si evince il n. di autorizzazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

Risposta

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo non sono ammesse modalità diverse da quelle previste al paragrafo 14.1 del Capitolato d'Oneri.

14) Domanda

Si chiede cortesemente se in fase di sottomissione dell'offerta devono essere allegati i documenti (bilanci o dichiarazioni - capit.d'oneri art. 7.2) a comprova del requisito di capacità economico-finanziaria. Oppure verranno richiesti successivamente?

Risposta

Si rimanda alla risposta al quesito n. 10

15) Domanda

La presente per chiedere se è possibile proporre due confezionamenti diversi per lo stesso prodotto, mantenendo ovviamente lo stesso prezzo unitario a striscia/lancetta.

Risposta

Premesso che nulla è previsto in merito al confezionamento, si conferma la possibilità di presentare più confezionamenti per il medesimo prodotto a parità di marca, modello e prezzo unitario offerto.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

La Responsabile

Dott.ssa Roberta D'Agostino